

6614

3/XI/1966

32789/65 Amm/va 3/XI/1966

Regolamento Edilizio.

la Commissione Provinciale di Controllo


C A T A N I A

In relazione alla nota sopra citata, si comunica che il Regolamento edilizio è in corso di rielaborazione.

Fra l'altro, allo stesso, come è noto, dovrà essere alligato il piano di fabbricazione, che richiede lunghi e laboriosi calcoli tecnici.

Non si prevede, pertanto, allo stato degli atti, quando potrà essere evasa la richiesta.

IL SINDACO





REPUBBLICA ITALIANA = REGIONE SICILIANA  
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI CATANIA

7 NOV. 1966

Div. Amn/va Prot. N° 32789/65

Catania, li 3 NOV. 1966

OGGETTO: Regolamento edilizio-

6614 Prot. in arrivo  
X  
Grammichele

7 NOV. 1966

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

GRAMMICHELE

Si prega dare cortese sollecito riscontro alla nota  
pari numero ed oggetto del 22/Giugno 1966=



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

## REGIONE SICILIANA

P/

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO  
DI  
CATANIA

Div. Amm./va N. di prot. 32789/65

Risposta a nota \_\_\_\_\_

OGGETTO: Regolamento edilizio

Alligati N. \_\_\_\_\_

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI

GRAMMI CHELE

e p.c. ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO

PALERMO

Si prega far seguito alla ~~nota 30/10/1965,~~  
~~n.5187 di~~ codesto Comune, comunicando se siano  
~~stati esauriti~~ gli adempimenti tecnici in ordine  
all'oggetto sopra indicato.



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce



*Gaspari*

5187

30.X.1965

4509

XI urb. 27.7.1965

GRAMICHELLE - Regolamento edilizio

l'On.le ASSESSORATO REGIONALE PER LO SVILUPPO  
ECONOMICO

P A L E R M O

e p.c.

Alla COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

(Rif. a n°24052 del 21.X.1965)

C A T A N I A

In relazione al foglio suindicato, si comunica che il Regolamento Edilizio è in corso di rielaborazione.

Fra l'altro, allo stesso, come è noto, dovrà essere allegato il piano di fabbricazione, che richiede lunghi e laborosi calcoli tecnici.

Non si prevede, pertanto, allo stato degli atti, quando potrà essere evasa la richiesta di codesto On.le Assessorato.

I L S I N D A C O



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
GER/ COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI CATANIA

23 OTT 1965

*ricevuto con  
procedimento*

Div. Amm/va prot. n° 24052

Catania, lì 21 OTT. 1965

OGGETTO : GRAMMICHELE - Regolamento edilizio

7151

X

Grammichele 23 OTT. 1965

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
GRAMMICHELE

e, p. c. : ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

P A L E R M O

2° SOLLECITO

Si prega la S.V. di dare sollecito riscontro a quanto  
richiesto Assessorato Sviluppo economico  
con nota del 27/7/1965 N° 4509 relativa all'oggetto,  
facendo pervenire copia della risposta anche a quest'Ufficio.



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



~~Legg. 1965~~  
~~7 AGO 1965~~

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI CATANIA

P/

Div. Amm/va prot. n° 24052

Catania, li - 6 AGO. 1965

OGGETTO : GRAMMICHELE - Regolamento edilizio

N. 5381 Prot. in arrivo  
X  
Grammichele 7 AGO. 1965

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
GRAMMICHELE

e, p. c. : ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

PALERMO

Si prega la S.V. di dare sollecito riscontro a quanto  
richiesto Assessorato Sviluppo economico

con nota del 27/7/1965 N° 4509 relativa all'oggetto,  
facendo pervenire copia della risposta anche a quest'Ufficio.



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO  
ASSESSORATO PER LA PUBBLICA  
ISTRUZIONE

Palermo, 27 LUG 1965 19

Div. XI-urW. di prot. 4509

Risposta a nota

OGGETTO: Grammichele - Regolamento edilizio.-

Alligati N.

*Seg. ...  
si punta li non  
nella cartella del  
beni gli*



Al Comune di  
GRAMMICHELE

e p.c.

Alla Commissione Provinciale  
di Controllo di  
CATANIA

(Rif. fgl. n° 15928 dell'11/6/65)

Stampa: 5187  
31 LUG. 1965

Si invita codesto Comune a riscontrare l'assessoriale n° 3298 del 25/5/65 ed a trasmettere il locale regolamento edilizio rielaborato ed aggiornato in conformità alle norme della legge urbanistica 17/8/42 n° 1150, come suggerito con la predetta nota.-

L'ASSESSORE

TD/mm

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce.

REGIONE SICILIANA

Catania

18 GIU. 1965  
17 GIU. 1965  
19

P/ COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO  
di  
C A T A N I A

Div. Arm/va N. di prot. 15928

Risposta a nota

OGGETTO: Grammichele - Regolamento edilizio

Alligati N.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

GRAMMICHELE

N. 4055 Prot. in arrivo  
Catania X e p.c.  
Classe Fascicolo  
Grammichele 18 GIU. 1965

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
P A L E R M O

Si prega la S.V. di volere attemperare a quanto richiesto dall'Assessorato per lo Sviluppo Economico con nota n.3298 Div.XI urb.del 25/5/1965 di pari oggetto, diretta alla S.V.ed a questo Ufficio per conoscenza.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

IL PRESIDENTE



*[Handwritten signature]*

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce



Palermo 25 MAG 1965

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORATO DEL CONTROLLO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

28 MAG 1965  
[Signature]

Div. XI-urb N. di prot. 3298

Risposta a nota

OGGETTO: Grammichele - regolamento edilizio.-

Alligati N. [Stamp]

N. 3523 Prot. Incontro  
Grammichele  
28 MAG 1965

Al Comune di GRAMMICHELE  
e p.c. Alla Commissione Prov. di Controllo  
CATANIA

Rif. foglio n° 1913 del 28/4/65.

~~Si restituisce~~ il regolamento edilizio locale facendo osservare che, essendo stato deliberato l'8/2/1934 non è più aderente ai nuovi dettami della legislazione urbanistica 17/8/42 n° 1150.-

Infatti a norma dell'art. 35 della citata legge codesto Comune avrebbe dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima uniformare il proprio regolamento edilizio alle nuove disposizioni.-

Il Regolamento Edilizio unitamente al Piano Regolatore Generale costituiscono, infatti, strumento indispensabile per la disciplina urbanistica e l'inerzia da parte dei Comuni è pregiudizievole per la vita e lo sviluppo del centro abitato.-

Pertanto si invita codesto Comune ad aggiornare il locale regolamento edilizio trasmettendolo, in triplice copia a questo Assessorato, con il relativo bollo del Comune accompagnato dalla delibera di adozione, che dovrà essere munita degli estremi di approvazione della Commissione Provinciale di Controllo.-

Inoltre si fa osservare che il regolamento vigente manca degli estremi dell'amologazione da parte del

%

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo, cui si riferisce



Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 102 della legge  
Comunale e Provinciale 1934 e 383.-

Si rimane in attesa di riscontro.-

L'ASSESSORE



TD/mm



L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le Avvertenze.

MODULARIO - C - Tel. - 45

# TELEGRAFI DELLO STATO

Mod. 25 - Ediz. 1965

Tassa principale	Bollo a data	SPAZIO per cartellini di urgenza	Trasmesso	Circuito di trasmissione
Tasse accessorie			il	
TOTALE... L.			ore	
		<b>TELEGRAMMA</b>		Trasmittente

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Via altre indicazioni di servizio
-----------	--------------	-------------	--------	--------	------	-----	-----------------------------------

**AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO**

DESTINATARIO E INDIRIZZO } **PREFETTURA**  
*Importante* }  
 (Vedi nota 1 a tergo) } **CATANIA**

TESTO ed eventualmente FIRMA

Riferimento telegramma ieri 27668 assicurarsi che inclusione rappresentante Ente Provinciale Turismo nella Commissione Edilizia verrà prevista in occasione prossima modifica regolamento comunale edilizia

**PROSINDACO  
GROSSO**

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:

COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: **Prot. n° 413 Grammichele 27.VII.1966**  
**IL SINDACO**

Istituto Poligrafico dello Stato F. V.



# TELEGRAMMA

N. <sup>457</sup> di recapito. Rimesso al fattorino alle ore \_\_\_\_\_

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

1/23/13 21 1965

MORULARIO  
Tele. - 61

INDICAZIONI  
D'URGENZA

Ricevuto il \_\_\_\_\_

Pel circuito N. \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE

114 SS 54 DEWT CATANIA PREF 17 39743 26 1525

SINDACI ET COMMISSARI REGIONALI

COMUNI PROVINCIA

Grammichele  
Via e indirizzi  
eventuali ufficio  
CATANIA

20:17:365

Roma - Ist. Poligr. Stato V.G.

27668-1-23-13 PUNTO PREGASI RISPODERE STESSO MEZZO CIRCOLARE PREFETTIZIA  
 NUMERO 12461-1-23-13 DATATA 21 APRILE 1965 VIRGOLA E RELATIVA INCLUSIONE DI  
 UN RAPPRESENTANTE DELL ENTE PROVINCIA TURISMO NELLE COMMISSIONI EDILIZIE

COMUNALI PUNTO - PREFETTO FERRO

4413 Prot. in arrivo

Calcestruzzo X

Grammichele 26 LUG. 1965





23 APR 1965

Prefettura di CATANIA

li 21 Aprile 1965

PROT. N. 12461-1-23-13 Div. 4^

ALLEGATI .....

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI  
REGIONALI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA

Risposta al Foglio del .....

2679  
Prot. in arrivo  
X  
Grammicola  
23 APR 1965

Div. .... Sez. .... N. ....

LORO SEDI

OGGETTO: Inclusione di un rappresentante degli Enti Provinciali per  
il Turismo nelle Commissioni Edilizie Comunali.

^^^^^^^^

"In sede di esame, a livello interministeriale, dei problemi relativi al turismo, nel quadro della politica di sviluppo che va attuandosi anche in tale settore, è stata, tra l'altro, prospettata l'opportunità che nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli riconosciuti d'interesse turistico, la composizione delle Commissioni edilizie comunali venga integrata con l'inclusione di un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo.-

Attesi gli innegabili riflessi che le sistemazioni urbanistiche, e quelle edilizia in particolare, rivestono per il turismo, date le implicazioni e le connessioni che, in misura sempre maggiore, si pongono tra i due settori, il Ministero dell'Interno, d'intesa con quello del Turismo e dello Spettacolo, ha ritenuto che la suddetta proposta meriti senz'altro di essere assecondata.-

Pertanto, nel prospettare alle SS.LL. l'utilità della collaborazione del rappresentante dell'Ente Provinciale del Turismo in seno alla Commissione edilizia, si prega di esaminare la opportunità di integrare, in tali sensi, la composizione delle Commissioni Edilizie all'uopo modificando la relativa norma del regolamento edilizio, nei modi previsti dall'art.36 della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150.

Si ritiene opportuno far presente che il Ministero dei Lavori Pubblici, cui compete l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali - e quindi dei relativi provvedimenti di modifica - interpellato dal Ministero dell'Interno, in ordine alla proposta di cui trattasi, ha comunicato la propria adesione al riguardo.-

Si gradirà un cenno di assicurazione, nonché, a suo tempo, notizia delle determinazioni che saranno adottate. ""

IL PREFETTO

*[Handwritten signature]*





REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE PER IL TURISMO

# ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

Def/EC

CATANIA

18 FEB 1966  
*Sup* →

Prot. N. 700-C-16

Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_

Allegati \_\_\_\_\_

Catania, \_\_\_\_\_

17 FEB 1966

Via Pacini, (Palaz. INA) - Telef. 278.720-216.482 - Casella Postale 215

OGGETTO:

Rappresentante dell'EPT  
nella Commissione edi-  
lizia Comunale.

Al Ill/MO SIG. SINDACO

di

GRAMMICHELE

N. <u>1275</u>	Prof. di arrivo
Categoria	<i>X</i>
Classe	
Grammichele	18 FEB 1966

TELEGRAMMI: ENTURISMO - CATANIA

Con riferimento alla cortese nota n. 228 del 10-2-1966, si ringrazia della comunicazione, mentre si significa che questo Ente designa a proprio rappresentante nella Commissione di cui in oggetto, il Presidente pro-tempore di codesta Associazione Pro-Loce

Distinti saluti

IL PRESIDENTE DELL'EPT  
(avv. Filippo Jelo)

*F. Jelo*



228

10 Febbraio 1966

028-A 2

7-2-1966

Inclusione di un rappresentante degli Enti Provinciali per il Turismo nelle Commissioni Edilizie.=

L'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO

C A T A N I A

In relazione al foglio suindicato, si assicura che, in occasione di una prossima rielaborazione del Regolamento Comunale di Edilizia, sarà provveduto alla integrazione della composizione della Commissione Edilizia, con l'inclusione di un rappresentante di codesto Ente, modificando la relativa norma.=

Distinti saluti.

IL SINDACO







REPUBBLICA ITALIANA  
ASSESSORATO REGIONALE PER IL TURISMO

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO  
CATANIA

- 9 FEB. 1966  
*Seg. con i p...*

7 FEB. 1966  
7 FEB. 1966

Prot. N. 028-A 2

Risposta al foglio N.

Catania,

Via Pacini, (Palaz. INA) - Telej. 278.720-216.482 - Casella Postale 215

Allegati

OGGETTO:

AI ILL./MO SIG. SINDACO

di

Grammichele

Inclusione di un rappresentante degli Enti Provinciali per il Turismo nelle Commissioni edilizie Comunali.

TELEGRAMMI ENTURISMO - CATANIA

997  
in arrivo  
9 FEB. 1966

Si prega di voler riscontrare, con cortese sollecitudine, la nota raccomandata di questo Ente di pari numero ed oggetto del 4 gennaio 1966.

Si resta in attesa e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELL'EPT  
(Avv. Filippo Jelo)

*F. Jelo*



ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO  
CATANIA

SES/EC

RACCOMANDATA

11 GEN 1966  
*Sup 16*

/A/2

*Prot. 028*

N. 228 Prot. in arrivo  
Cattedra X  
Classe Fascicolo  
Grammichele  
11 GEN 1966

22/dic.1965

Ill/mo sig. SINDACO

Inclusione di un rappresentante degli Enti Provinciali per il Turismo nelle Commissioni edilizie Comunali.

di  
Grammichele

Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ha reso noto a questo Ente il testo della circolare n.18700.5.13 di prot.965, del 25 marzo c.a., diramata dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Amministrazione Civile), in ordine all'argomento in oggetto e che si trascrive qui di seguito:

""""In sede di esame, a livello interministeriale, dei problemi relativi al turismo, nel quadro della politica di sviluppo che va attuandosi anche in tale settore, è stata tra l'altro, prospettata l'opportunità che nei Comuni Capoluoghi di provincia ed in quelli riconosciuti di interesse turistico, la composizione delle Commissioni edilizie comunali venga integrata con l'inclusione di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Attesi gli innegabili riflessi che le sistemazioni urbanistiche, e quelle edilizie in particolare, rivestono per il turismo, date le implicazioni e le connessioni che, in misura sempre maggiore, si pongono tra i due settori, questo Ministero, d'intesa con quello del turismo e dello Spettacolo, reputa che la suddetta proposta meriti senz'altro di essere assecondata.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di prospettare alle Amministrazioni dei Comuni sopra specificati l'utilità della collaborazione del rappresentante dell'Ente Provinciale del turismo in seno alla Commissione edilizia, invitandole, pur nel rispetto della loro autonomia, ad integrare in tali sensi la composizione di detto collegio, all'uopo modificando la relativa norma del regolamento edilizio, nei modi previsti dall'art.36 della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150.-

./.



*Amministratore*  
*M. A. M.*  
8 NOV. 1965

REPUBBLICA ITALIANA  
ASSESSORATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE SICILIANA

N. di prot.7183

Oggetto:Regolamenti edilizi ed annessi programmi di fabbricazione.

RACCOMANDATA

Al Comuni della Regione Siciliana

e p.c. Alla Presidenza della Regione  
Segreteria Generale

Assessorato Regionali Enti Locali

Commissioni Provinciali di Controllo

LORO SEDI

N. 7507 Prot. in arrivo  
Cattedra X  
Cassa F. S. S.  
Cammichiale 8 NOV. 1965

Si è avuto modo di constatare che, nonostante i ripetuti solleciti della scrivente Amministrazione, non tutti i Comuni della Regione sono forniti del Regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione, giusta l'obbligo sancito dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150.

Si invitano i Comuni in indirizzo, ove sforniti non soltanto del Regolamento edilizio ma anche del programma di fabbricazione, a provvedere entro un termine di giorni quaranta a far data dalla ricezione della presente.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la scrivente Amministrazione provvederà con i controlli sostitutivi, avvertendo fin da ora che le spese relative saranno addossate agli amministratori responsabili in conformità alle leggi in vigore.

I Sigg.Sindaci in indirizzo i cui Comuni trovansi in difetto (sia per quanto attiene al regolamento edilizio vero e proprio ovvero soltanto al programma di fabbricazione) sono invitati a comunicare a stretto giro di posta, la ricezione della presente e di assicurare l'adempimento di quanto essa prescrive.

I sigg.Presidenti delle Commissioni Provinciali di Controllo sono pregati di effettuare le ispezioni di propria competenza al fine di verificare la situazione dei Comuni di rispettiva giurisdizione per quanto attiene alla disciplina urbanistico edilizia in argomento dandone sollecita assicurazione anche alle autorità governative cui la presente è diretta per conoscenza.-

*Prot N° 7507*  
*Si ammira*  
*Pres. Amministratore*  
*9-XI-1965*  
*St. Sinobello*

L'ASSESSORE  
(On. Grimaldi)



4760

27 Luglio 1965

02230/DR

30-6-1965

Piani urbanistici e Regolamenti edilizi.=

l'On. ASSESSORATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

P A L E R M O


Raccomandata

In relazione alla circolare suindicata, si trasmette, in triplice copia, il Regolamento Edilizio vigente.

In questo Comune non sono stati adottati, nè sono in corso di adozione, piani regolatori, piani di ricostruzione o piani per alloggi popolari.

Non esiste nemmeno un programma di fabbricazione.

IL SINDACO





REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PALERMO

Palermo, li

30 GIU 1965

Prot.N.

102230/02

Oggetto : PIANI URBANISTICI E REGOLAMENTI EDILIZI.

e p.C.

N. 4760	Prot. in arrivo
Categoria X	
Classe Fascicolo	
Grammichele	
13 LUG. 1965	

AI COMUNI DELLA SICILIA  
LORO SEDI  
ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI  
PALERMO

Si pregano i Comuni in indirizzo di inviare con la massima cortese sollecitudine, in triplice esemplare, il regolamento edilizio ed i piani urbanistici in atto vigenti, e cioè :

- piano regolatore generale;
- piano regolatore particolareggiato;
- programma di fabbricazione per il caso che non siano stati formati piani regolatori;
- piano di ricostruzione;
- piano per alloggi popolari;

I Comuni che abbiano in corso l'adozione dei piani sono pregati di riferire sullo stato della loro formazione, in relazione anche dell'efficacia delle misure di salvaguardia in vigore.

I regolamenti ed i piani debbono pervenire debitamente autenticati, con l'annotazione che si tratta di quelli vigenti e con gli estremi dei provvedimenti di approvazione.

Si raccomanda inoltre per l'avvenire di comunicare, appena adottate, tutte le varianti ai regolamenti ed ai piani suddetti.









MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIV. A.C. - SEZ. I

ROMA 25.marzo 1965

AL COMMISSARIO ED AL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTO-BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA A O S T A

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL VICE PREFETTO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
- Dir. Gen. Urbanistica ed Opere Igieniche - R O M A

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
- Direzione Generale del Turismo - R O M A

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA CAGLIARI

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL  
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL  
FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE  
SICILIANA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE SARDA CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE  
FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO  
DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A

CIRCOLARE A.C. N. 7/65  
N. 18700.5.13. prot. 965

OGGETTO: INCLUSIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI PROVINCIALI  
PER IL TURISMO NELLE COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI.

In sede di esame, a livello interministeriale,  
dei problemi relativi al turismo, nel quadro della politica di

./.



sviluppo che va attuandosi anche in tale settore, è stata, tra l'altro, prospettata l'opportunità che nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli riconosciuti d'interesse turistico la composizione delle Commissioni edilizie comunali venga integrata con l'inclusione di un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Attesi gli innegabili riflessioni che le sistemazioni urbanistiche, e quelle edilizie in particolare, rivestono per il turismo, date le implicazioni e le connessioni che, in misura sempre maggiore, si pongono tra i due settori, questo Ministero, d'intesa con quello del Turismo e dello Spettacolo, reputa che la suddetta proposta meriti senz'altro di essere assecondata.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di prospettare alle Amministrazioni dei Comuni sopra specificati l'utilità della collaborazione del rappresentante dell'Ente provinciale del Turismo in seno alla Commissione edilizia, invitandole, pur nel rispetto della loro autonomia, ad integrare in tali sensi la composizione di detto collegio, all'uopo modificando la relativa norma del regolamento edilizio, nei modi previsti dall'art. 36 della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150.

Sarà opportuno far presente che il Ministero dei Lavori Pubblici, cui compete l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali - e quindi relativi provvedimenti di modifica - interpellato in ordine alla proposta di cui trattasi, ha comunicato la propria adesione al riguardo.

Si gradirà un cenno di assicurazione, nonchè, a suo tempo, notizia delle determinazioni che saranno adottate dalle amministrazioni comunali interessate.

IL MINISTRO  
F.to Illegibile

p c.c.

/dm



2513

Prot. in arrivo

X

5 APR. 1964

Grammatico

18 APR. 1964

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

=====

Normale N.001 - D.R. P.U.

*gest. 1483*

*Seg. P.*  
18 APR. 1964

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE

LORO SEDI

e, p.c. :

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI  
AL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. CON SEDE IN PALERMO  
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI  
ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONTROLLO  
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ALLE SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI DELLA SICILIA  
LORO SEDI

Licenza di costruzione in deroga a regolamenti edilizi o a norme di attuazione di piani regolatori : procedimento amministrativo.

Opportunità di adattare i vigenti regolamenti comunali e edilizi alle moderne esigenze urbanistiche e alle attuali tecniche costruttive.

1.-In questi ultimi anni, si è constatato che molti Comuni della Regione presentano domande di nulla osta per la concessione di licenze edilizie in deroga, in assenza dei due presupposti giuridici, che la legge 21 dicembre 1955 n.1357 - che disciplina siffatta materia - ritiene essenziali. Si allude alle domande di nulla osta concernenti deroghe non previste dalle norme di regolamento edilizio o di attuazione di piani regolatori, nonché alle domande stesse concernenti costruzioni

./.



già eseguite delle quali sia stata iniziata la esecuzione.

Sulla efficacia di tali presupposti, ai fini della validità delle domande di nulla osta (meglio, alla loro ammissibilità), la scrivente Amministrazione ha avuto modo di pronunciarsi nell'adottare i provvedimenti concreti sulle domande di nulla osta già esitate. Parimenti, ha avuto modo di pronunciarsi - in via generale - il Ministero dei lavori pubblici con la circolare n.1-1731 del 3 maggio 1957, portata a conoscenza anche della SS.LL. - Ma, nonostante ciò, le domande inammissibili di nulla osta continuano a pervenire, dende l'opportunità di ribadire con la presente i principi che sostengono il procedimento amministrativo che, in forza della legge 21 dicembre 1955 n.1357, può dar vita al nulla osta governativo, e, quindi, alla licenza in deroga.

Siffatto chiarimento, si spera che servirà ad evitare remore all'azione amministrativa dei Comuni e delle Autorità governative, e, in ogni caso, potrà assicurare la certezza del diritto nel settore delle costruzioni edilizie, con generali benefi effetti. Specie, ove si rifletta che in tale settore i rapporti giuridici interessati alla regolamentazione edilizia non si esauriscono nelle sfere del costruttore e della pubblica Amministrazione; ma si estendono ad una vasta rete di rapporti intersubbiettivi, correnti fra terzi e il costruttore e fra i terzi e l'Amministrazione comunale. E' il caso - a tal proposito - di ricordar

./.



no che il codice civile - creando una eccezione rilevantissima al sistema del nostro ordinamento giuridico (che, come è noto, non prevede diritti risarcitori in favore di interessi legittimi violati) - assicura, per mezzo dell'art. 872, un diritto perfetto al risarcimento a favore dei portatori di interessi legittimi che vengano violati in conseguenza di una costruzione edilizia realizzata in violazione dei limiti posti dai regolamenti edilizi nello interesse pubblico alla facoltà di edificare. Ciò che costituisce, ormai da più di venti anni, un punto fermo della giurisprudenza della Corte suprema, alla quale fa riscontro altrettanta presa di posizione dei giudici della responsabilità amministrativa (Consigli di prefettura e Corte dei conti in sede giurisdizionale).

- 2.- Presupposto formale, che rende ammissibile la domanda di nulla osta (quanto dire, che autorizza il Comune a domandare il nulla osta) è che le norme di regolamento edilizio o di attuazione di piano regolatore contemplino la deroga cui specificatamente afferisce la domanda di licenza di deroga.

Nella ricerca di tale norma autorizzativa della deroga, il Sindaco e la Commissione edilizia comunale sono autorizzati a servirsi del sistema della interpretazione letterale delle norme giuridiche, con esclusione tassativa di altri metodi di interpretazione; e, segnatamente, di quello

./.



analogico; giacchè si tratta di applicare una regola eccezionale (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale).

Una volta che la Commissione edilizia comunale e il Sindaco abbiano rilevato che le norme di regolamento edilizio (o di attuazione di piano regolatore) non contemplano la possibilità della deroga che viene richiesta dal costruttore (o proprietario del suolo edificatorio), è fatto obbligo al Sindaco di emanare il provvedimento di diniego, senza domandare l'intervento dell'Autorità governativa competente a provvedere sul nulla osta. Tale provvedimento di diniego deve essere sempre motivato e deve contenere espressamente la menzione del parere espresso dalla Commissione comunale edilizia, ad evitare impugnative per eccesso di potere che potrebbero, in caso di accoglimento del ricorso, tramutarsi in condanna alle spese di giudizio, e, quindi, in un danno per l'erario comunale. Sull'obbligo della motivazione dei provvedimenti di diniego di autorizzazioni amministrative ha avuto modo di soffermarsi - con costanza di indirizzo - il Consiglio di Stato, donde si segnala alla attenzione delle SS.LL. cautela particolare, e si avverte che sempre più restrittiva si è fatta in questi ultimi tempi la giurisprudenza del giudice della responsabilità dei pubblici amministratori per eventi dannosi a carico dell'erario degli enti da loro amministrati.

Per finire su questo punto, si dirà che la legge 21 dicembre 1955 n. 1357 non costituisce una modificazione della legge fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150; ma la prima rap-



presenta di questa ultima una mera esplicazione per quanto attiene al procedimento amministrativo mediante il quale si rende operante quella parte di regolamento edilizio che contempla la possibilità di deroghe. Ne deriva che la licenza in deroga non rappresenta affatto una novazione del regime ordinario della licenza di costruzione, un particolare ed autonomo regolamento di rapporti giuridici, sibbene rappresenta - al pari della licenza ordinaria di costruzione - un atto di esecuzione del regolamento edilizio. Unica differenza nei confronti della licenza ordinaria è che quella in deroga ubbidisce ad un diverso regime di competenze amministrative: invece di decidere esclusivamente l'Autorità comunale - come nelle licenze ordinarie - in quelle in deroga decide l'Autorità governativa su richiesta dell'Autorità comunale, quindi su conforme preavviso di quest'ultima, alla quale - in definitiva - l'ordinamento giuridico affida l'amministrazione degli interessi pubblici concessi alla attività edilizia.

3.-Presupposto sostanziale, per darsi luogo a procedimento fissato dalla legge 21 dicembre 1955 n.1357, è che la deroga riguardi un progetto di costruzione e non una costruzione già eseguita o in corso di esecuzione. Ciò si ricava dallo spirito della legge sudetta, giacchè la sua esistenza non ha fatto venire meno l'obbligo che, per la legge fondamentale 17 agosto 1942 n.1150, incombe sul Sindaco di vigilare affinchè l'attività co-

./.



struttiva si svolge legittimamente l'obbligo di applicare le specifiche sanzioni dalla stessa legge prevedute.

E' da aggiungere che i motivi per i quali si può assentire la deroga sono - in definitiva - quelli che - in sede di formazione del regolamento edilizio - indussero la pubblica Amministrazione a contemplare la possibilità della deroga. Motivi che, per quanto vari e di ordine diverso, non possono certo ricondursi alla opportunità, e tanto meno alla necessità di sanare le illegittimità consumate da disinvolti costruttori, i quali manifestano aperto dispregio dell'ordinamento giuridico positivo.

Basterebbe questo elementare rilievo, per escludere che sulle fattispecie di cui si discute possa intervenire validamente l'istituzione giuridica della sanatoria.

Ma, giova anche ribadire che la sanatoria - cui fanno spesso appello domande di nulla osta relative a costruzioni eseguite o in corso di esecuzione, non è affatto una istituzione di applicazione generica e generale, come lasciano intendere siffatte domande dei Comuni.

Fatta eccezione dei casi in cui la sanatoria è espressamente prevista dalla legge, (come nel caso delle utenze irrigue illegittime, per le quali il T.U. sulle acque contempla espressamente la sanatoria e faculta l'Amministrazione ad applicarla), nei quali casi trattasi di una espressa manifestazione di volontà del le

./.



slatore e non esprime un autonomo e discrezionale potere dell'Amministrazione di sanare una illegittimità consumata; fatta eccezione di questi casi, la sanatoria quale manifestazione del potere amministrativo (e come tale riconducibile alla eccezione "usi osservati come diritto pubblico", di cui all'art.11 del codice civile) può essere invocata soltanto in quei rapporti giuridici di struttura semplice, nei quali l'illegittimità sanata coinvolge soltanto la sfera degli interessi dell'Amministrazione e quella dello autore della illegittimità sanata, alla condizione ben si intende che l'autorità emanante il provvedimento di sanatoria ritrovi in un esame ex post della situazione che doveva essere esaminata preventivamente le stesse condizioni di interesse pubblico che l'avrebbero indotta preventivamente a comportarsi nella maniera in cui si comporta successivamente.

Fuori di questi casi - come è appunto il caso delle costruzioni illegittime dalla quale è già scaturito nei terzi un diritto risarcitorio ai sensi dell'art.872 del codice civile - l'applicazione della sanatoria comporterebbe certamente una violazione dei diritti soggettivi dei terzi, diritti già formati e consolidati sulla base della elementare considerazione che la legge 21 dicembre 1955 n.1357 non ha affatto abrogato la legge 17 agosto 1942 n.1150, che fa obbligo ai costruttori di conformarsi ai regolamenti edilizi, nonchè sulla base di altrettanta considerazione che una consuetudine di diritto pubblico non può - nel sistema

./.



vigente di gerarchia delle fonti giuridiche - sovrapporsi all'art.872 del codice civile.

Per queste considerazioni le domande di nulla osta, relative a costruzioni eseguite o in corso di esecuzione, sono da considerare inammissibili; e, in ordine a tali domande, l'Autorità municipale ha l'obbligo giuridico di adottare i provvedimenti di diniego come nel numero precedente della presente normale; nonchè di adottare i provvedimenti sanzionatori preveduti dalla legge 17 agosto 1942, n.1150.

4.- E' probabile che i regolamenti comunali edilizi, attualmente vigenti nei Comuni della Regione, non siano più idonei perchè poco aderenti ai nuovi criteri costruttivi, ovvero perchè poco vicini alle contemporanee esigenze dell'urbanistica.

E' probabile che sia questo il motivo per cui - almeno in taluni Comuni - si insiste nel domandare nulla osta per deroghe che non sono previste nelle norme regolamentari. Ma, è di tutta evidenza, che, in tal caso l'unico rimedio che appronta l'ordinamento giuridico, in un Paese ordinato, è la modifica del regolamento edilizio. Non potendosi ammettere, come rimedio, una sistematica violazione di un regolamento il quale, per il fatto che continua ad esistere, reclama compiuta applicazione da parte delle Autorità a ciò deputate. Si raccomanda, pertanto, alle SS.LL. di esaminare la

./.



opportunità di una revisione del regolamento edilizio comunale, e di segnalare alla scrivente Amministrazione, per i consigli che - in sede di elaborazione del nuovo regolamento, prima ancora che in sede di approvazione di esso - potranno essere di generale utilità. In caso di revisione regolamentare, si raccomanda, fin da questo momento, di porre particolare attenzione ai limiti che usualmente i regolamenti prescrivono nell'interesse dei privati. Siffatte norme regolamentari, in quanto rappresentano una integrazione delle norme del codice civile (art.873), devono essere particolarmente vagliate dal Consiglio comunale e dalle Commissioni provinciali di controllo in sede di controllo di merito; onde evitare che tali norme regolamentari deformino il sistema del nostro diritto civile, dando adito a liti che, al tempo stesso, affievoliscono il prestigio della pubblica Amministrazione e portano danno all'ordinato sviluppo della società.

In ordine ai limiti di diritto pubblico, limitazioni poste allo Jus aedificandi nell'interesse pubblico essi si possono essere di diversa natura: igiene, panorama, etc.; ma, in ogni caso, i motivi ispiratori di tali limiti devono essere ampiamente discussi nella relazione che deve accompagnare il progetto di regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Particolare importanza assume la struttura della Commis



missione edilizia comunale, la cui composizione deve ri-  
specchiare tutti gli interessi che si connettono all'at-  
tività costruttiva, particolarmente gli interessi arti-  
stici in quei Comuni della Regione che godendo di una  
posizione artistica di rilievo, costituiscono una fonte  
di entrata e di benessere nell'ambito del traffico turi-  
stico.

5.- Le domande di licenza in deroga che siano in regola con  
i requisiti di forma e di sostanza precedentemente illu-  
strati, devono essere esaminate in sede comunale dalla  
Commissione edilizia e dal Sindaco; e, poi, da quest'ul-  
timo rimesse alla scrivente Amministrazione nel solo ca-  
so che l'Autorità municipale ritenga di accordare la de-  
roga.

Il parere della Commissione comunale deve motivare com-  
piutamente sulla opportunità di accordare la deroga o  
di negarla. Identica motivazione deve essere data dal  
Sindaco quando egli ritenga di dovere dissentire dal pa-  
rere della Commissione comunale.

Nel caso di regolamenti che attribuiscono alla Giunta mu-  
nicipale il potere di domandare il nulla osta, la moti-  
vazione sulla opportunità di concedere o meno la deroga  
deve essere fatta constare nel verbale di Giunta che de-  
ve recare gli estremi della avvenuta approvazione da par-  
te della Commissione provinciale di controllo.

Le domande di nulla osta, sia che interessino Comuni ob



bligati alla formazione del piano regolatore ai sensi dello art. 8 della legge 17 agosto 1942 n.1150 ovvero che interessino sino i restanti Comuni, devono essere rimesse dal Sindaco alla scrivente Amministrazione.

Infatti, la procedura prevista dalla legge 21 dicembre 1955 n.135 subisce nel territorio della Regione Siciliana i ritocchi conseguenti al trasferimento delle attribuzioni in materia di urbanistica ed edilizia, dallo Stato alla Regione stessa, per effetto della entrata in vigore dello Statuto regionale e delle sue norme di attuazione emanate dal Capo dello Stato con provvedimento 30 luglio 1950 n.878.

Come recita l'art.1 di dette norme di attuazione, l'attuazione del decentramento regionale anzicennato attribuisce all'Amministrazione regionale le sfere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, disponendo che gli organi consultivi periferici del Ministero stesso (il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle co.pp.) sostituiscono in via provvisoria gli organi consultivi da istituire a cura del legislatore regionale. Il che pone gli organi suddetti dello Stato in un rapporto di funzionalità con gli uffici centrali della Regione.

Per tali motivi le SS.LL. vorranno attenersi alle superiori istruzioni. La scrivente Amministrazione avrà cura di sentire sulle domande di nulla osta la Sezione urbanistica ovvero anche il Comitato tecnico amministrativo, a seconda che trattisi o meno di domande di deroga concernenti Comuni non iscritti ovvero iscritti negli elenchi di cui all'art.8 del



la legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Le domande di nulla osta devono inoltre essere corredate dal progetto in triplice copia integrato da una planimetria dell'abitato in scale - anche piccola - (1:5000 e 1:10000) con la localizzazione dell'edificio da costruire.

- 6.- I signori Sindaci in indirizzo verranno dar cenno di ricevimento della presente e assicurare l'adempimento di quanto essa prescrive.



L'ASSESSORE

F.to Lentini

*Prot N 2513*

*la accusa ricevuta e n'  
assicurare l'adempimento*

*Primitiva 20. 4/1954*

*Al signore*

*[Signature]*